

IL FORO ITALIANO

FONDATAO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXXXIX - N. 9 - SETTEMBRE 2014

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 11 giugno 2014, n. 172 (I, 2283) sul reato di stalking
- Corte cost. 11 giugno 2014, n. 167, 11 dicembre 2013, n. 300, 29 maggio 2013, n. 101, e 12 aprile 2013, n. 64 (I, 2297): incostituzionalità di normative regionali sull'edilizia in zona sismica
- Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162 (I, 2324): incostituzionale il divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa
- Corte cost. 8 aprile 2014, n. 79, 13 febbraio 2014, n. 23, 24 luglio 2013, n. 236, e 23 luglio 2013, n. 229 (I, 2345): la spending review nelle regioni e negli enti locali
- Corte cost. 2 aprile 2014, n. 73 (I, 2402) sul ricorso straordinario al capo dello Stato
- Cass. 3 luglio 2014, n. 15229 (I, 2423), e 27 giugno 2014, n. 14637 (I, 2440): mala gestio nell'assicurazione r.e.a.
- Cass. 30 giugno 2014, n. 14794, App. Napoli 8 maggio 2014 e Trib. Milano, decr. 17 marzo 2014 (I, 2428) sulla legittimazione degli eredi all'azione di nullità del matrimonio di uno degli sposi per sua incapacità naturale; sulla separazione giudiziale richiesta da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno
- Cass. 24 giugno 2014, n. 14326 (I, 2448): messaggi promozionali a mezzo fax e consenso dell'interessato
- Cass. 19 giugno 2014, n. 13983 (I, 2462): mobbing familiare e addebito della separazione coniugale
- Cass. 13 giugno 2014, n. 13537 (I, 2470): danno da lucida agonia; liquidazione del danno al familiare di persona deceduta per fatto illecito altrui
- Cass. 26 maggio 2014, n. 11715 (I, 2509): licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'autista di mezzi di trasporto pesanti consumatore di stupefacenti
- Cass. 23 maggio 2014, n. 11532 (I, 2516): annegamento di bagnante non nuotatore e (ir)responsabilità da custodia del comune litoraneo
- Cass. 19 marzo 2014, n. 6396 (I, 2559): accertamento tributario sintetico
- Cass., sez. un., 25 marzo 2013, n. 7371, e 12 febbraio 2013, n. 3271 (I, 2586) in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati: rassegna di giurisprudenza
- App. Milano 27 gennaio 2014 (I, 2612) a proposito di diritto all'oblio
- Trib. Torino 10 aprile 2014 (I, 2618) circa l'azione di classe
- Cass. 18 marzo-22 aprile 2014, n. 17621, V., e 7 marzo-1° aprile 2014, n. 15040, Ciani (II, 449) sull'inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a feriti in occasione di un incidente stradale
- Cass. 4 dicembre 2013-3 febbraio 2014, n. 5247, Savio, 19 novembre 2013-3 febbraio 2014, n. 5227, D'Amico, 30 ottobre 2013-29 gennaio 2014, n. 4031, De Marzo, e 17 ottobre 2013-30 gennaio 2014, n. 4628, Feltri (II, 462) in tema di diffamazione o ingiuria
- Cass. 2 ottobre 2013-17 marzo 2014, n. 12351, Antonello (II, 476), Tar Toscana, sez. II, 30 maggio 2014, n. 944, e Tar Campania, sez. V, 22 gennaio 2014, n. 389 (III, 532): espressioni con connotati razzisti o comportamenti violenti e divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive
- Cass. 18 settembre-15 ottobre 2013, n. 42361, Barra (II, 488) sul reato di lottizzazione abusiva
- Cons. Stato, sez. IV, 2 luglio 2014, n. 3305, Tar Puglia, sede Lecce, sez. I, 23 giugno 2014, n. 1531, e 16 dicembre 2013, n. 2514 (III, 497): esami di avvocato
- Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 693 (III, 507): abuso di posizione dominante nel settore farmaceutico finalizzata all'esclusione dal mercato di concorrenti genericisti
- Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6 (III, 518): giurisdizione in tema di contributi pubblici; inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione
- Tar Lazio, sez. I quater, 22 aprile 2014, n. 4345 (III, 538): magistrati fuori ruolo o in aspettativa oltre il termine decennale
- Tar Lazio, sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10363 (III, 549) sul divieto di pluralità di uffici notarili secondari
- Corte giust. 12 giugno 2014, causa C-75/13 (IV, 405) circa la sottrazione ai controlli doganali
- Corte giust. 5 giugno 2014, cause riunite C-24/12 e C-27/12, e 7 novembre 2013, causa C-322/11 (IV, 412): casi di restrizione della libertà di circolazione di capitali
- Corte giust. 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12 (IV, 430), e 3 ottobre 2013, causa C-113/12 (IV, 438) sulla nozione di rifiuti
- F. CAROCCIA - R. PARDOLESI (V, 193) sull'analisi economica del diritto in Italia
- e G. SCARSELLI e A. PROTO PISANI (<www.foroitaliano.it>: In evidenza) circa il recente decreto legge (132/14) sulla «degiurisdizionalizzazione», in tema di riforme del processo civile e incidenza sull'arretrato

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno

e

altro ancora IN EVIDENZA in www.foroitaliano.it

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma

Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

la legge sulle liberalizzazioni, in *Contratti*, 2012, 290; A. MIRONE, *La nuova disciplina sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti bancari*, in *Nuove leggi civ.*, 2012, 831.

La disciplina di dettaglio della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, in attuazione del menzionato art. 117 bis, è stata dettata in via d'urgenza dal ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 30 giugno 2012 n. 644 (in *Gazzetta ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2012). [A. PALMIERI]

(4) La sentenza in epigrafe è la prima ad escludere, *expressis verbis*, l'equiparazione tra parte processuale e aderente.

Sull'adesione all'azione, sotto il profilo della qualità e dei poteri degli aderenti e delle modalità della sua effettuazione, non si riscontrano precedenti, ad eccezione di Trib. Napoli 18 febbraio 2013, *Foro it.*, 2013, I, 1719 (e *Giur. merito*, 2013, 2120, con nota di A. GIUSSANI; *Resp. civ.*, 2013, 1607, con nota di F. PORCARI; nonché sul sito <www.treccani.it>, con nota di A.D. DE SANTIS), che, però, ha stabilito la possibilità per i consumatori di aderire intervenendo nel processo ai sensi dell'art. 105 c.p.c. [A.D. DE SANTIS]

GIUDICE DI PACE DI MILANO; sentenza 10 aprile 2014; Giud. FINAZZI; X (Avv. BRUNI) c. Prefetto di Milano.

Trasporti e autoservizi — Trasporto abusivo — Verbale di contestazione — Impugnazione dinanzi al giudice di pace (L. 6 giugno 1974 n. 298, istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, art. 46; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, art. 205, 214; d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507, depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 l. 25 giugno 1999 n. 205, art. 18).

Trasporti e autoservizi — Licenza — Rilascio — Trasporto abusivo — Esclusione (L. 6 giugno 1974 n. 298, art. 46).

Il proprietario di un autotreno può impugnare dinanzi al giudice di pace il verbale elevato nei confronti del conducente del veicolo mediante il quale era stata contestata l'esecuzione di un trasporto abusivo, con la conseguente applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. (1)

Le sanzioni amministrative previste per il trasporto abusivo non sono applicabili quando la licenza, pur non essendo in possesso del conducente, è stata regolarmente rilasciata. (2)

Svolgimento del processo e motivi della decisione. — Con ricorso depositato in cancelleria, la parte ricorrente proponeva ricorso innanzi al Giudice di pace di Milano avverso il verbale della polizia stradale n. 700011166492 nei confronti del conducente di un autotreno di proprietà dell'opponente per violazione dell'art. 46 l. n. 298 del 1974.

In cancelleria si costituiva il prefetto di Milano, contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice di pace, dopo la discussione della causa, all'udienza del 24 febbraio 2014, pronunciava la sentenza, con motivazione riservata.

Secondo l'opposta, il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto avverso il verbale di contestazione elevato per violazioni diverse dal codice della strada non è ammessa opposizione diretta, non avendo esso efficacia di titolo esecutivo che acquisterebbe soltanto con l'emissione da parte del prefetto dell'ordinanza-ingiunzione.

La parte ricorrente ha impugnato dinanzi al giudice di pace il verbale di contestazione per violazione dell'art. 46 l. 298/74 con consequenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti il testo modificato di tale articolo (cfr. l'art. 18 d.leg. n. 507 del 1999, concernente al titolo III la riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale) prevede espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al «fermo», le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI cod. strada, ossia l'art. 214, 4° comma, che preve-

de il ricorso al prefetto a norma dell'art. 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell'art. 205.

Ciò posto, questo giudicante ritiene che correttamente il ricorrente abbia impugnato dinanzi al giudice di pace il verbale di contestazione in esame.

Passando all'esame del merito, occorre osservare, in ossequio a quanto affermato dalla Suprema corte, che l'art. 46 l. n. 298 del 1974, che punisce il trasporto eseguito in difetto del rilascio della relativa autorizzazione, non punisce il mancato materiale possesso dell'autorizzazione in discorso. Tale trasgressione, quindi, non si consuma nel momento in cui si sta effettuando un trasporto di merci senza autorizzazione, in quanto la licenza potrebbe essere in possesso del proprietario del mezzo e quindi il conducente potrebbe non avere la possibilità di esibirla ai verbalizzanti (cfr. Cass. 12697/07, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Trasporti e autoservizi*, n. 18).

Invero la lettera della norma è inequivoca: «chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito...».

La norma indica chiaramente il concetto non di mancato possesso, ma di mancato rilascio del documento.

Pertanto, risultando il regolare rilascio della licenza, come esibito dalla parte ricorrente e come prodotto in copia, il ricorso deve essere accolto e il verbale opposto annullato.

Quanto alle spese si ritiene equo compensarle, stante la natura e la novità della materia trattata, anche in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali al riguardo.

A seguito della modifica dell'art. 118 disp. att. c.p.c., apporata dal d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, la presente motivazione è stata redatta mediante «... la concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa...».

(1-2) Entrambe le massime trovano riscontro in precedenti resi dalla corte di legittimità.

Per quanto riguarda il ricorso al giudice di pace avverso il verbale con cui si contesta la violazione dell'art. 46 l. 298/74, la Cassazione aveva ritenuto esperibile tale impugnazione con sent. 3 agosto 2007, n. 17028, *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Circolazione stradale*, n. 176 (in senso conforme, Giud. pace Novara 13 giugno 2003, *id.*, Rep. 2004, voce *Autoservizi*, n. 21).

Il Supremo collegio aveva inoltre statuito che, per poter irrogare le sanzioni previste dalla citata disposizione, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione, in quanto non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione: così Cass. 30 maggio 2007, n. 12697, *id.*, Rep. 2007, voce *Trasporti e autoservizi*, n. 18, che aveva cassato senza rinvio la sentenza con cui era stata inflitta la sanzione amministrativa a un autotrasportatore titolare di regolare autorizzazione, che però si trovava in possesso del proprietario del mezzo al momento dell'accertamento.

L'avvenuto riscontro, da parte dell'autorità doganale, della carenza di licenza o autorizzazione al trasporto non è idoneo a mutare in «doganale» la natura della sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo e, di conseguenza, ad attribuire, solo per questo, la cognizione delle relative controversie al giudice tributario: cfr. Cass. 30 marzo 2009, n. 7580, *id.*, Rep. 2009, voce *Tributi in genere*, n. 1642.

Risponde della violazione di cui all'art. 46 l. 298/74 l'autotrasportatore che, essendo stato autorizzato al trasporto di prodotti di una determinata classe, trasporti prodotti riconducibili ad altra classe: cfr. Cass. 4 agosto 2006, n. 17681, *id.*, Rep. 2007, voce *Trasporti e autoservizi*, n. 16.